



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNO 2025- COSTITUZIONE PROVVISORIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il D.M. del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale dell'Ente Camerale e la relativa presa d'atto della Giunta camerale con deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n.17 del 1° giugno 2022, con la quale la Giunta camerale ha rinnovato, con decorrenza immediata, l'incarico del sottoscritto;

Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 65 del 22 dicembre 2022 con la quale è stata approvata la revisione parziale della macrostruttura e la riarticolazione organizzativa dei Servizi assegnati alle Aree gestionali, così articolate:

I. Area "Affari generali e gestione risorse umane";

II. Area "Finanze"

III. Area "Anagrafe e patrimonio";

IV "Promozione economica – tutela e regolazione del mercato";

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2025 con la quale è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027";

Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il preventivo economico 2025;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 69 del 18 dicembre 2024 con la quale sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2025;

Richiamata la normativa vigente che regola la costituzione del Fondo risorse decentrate, con particolare riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 165/2001, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del Fondo quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi dell'articolo 4, comma 4, CCNL 2019/2021 ;

Preso atto che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali del personale non dirigente valido per il triennio 2019-2021 che ha disposto novità in materia di relazioni sindacali, una importante revisione del sistema di classificazione del personale da applicare nel 2023, oltre a comportare aumenti dei livelli retributivi sia riferiti alle voci tabellari che alle risorse finalizzate al finanziamento del Fondo per la contrattazione decentrata;

Visto che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.;

Richiamato l'art. 79 del citato CCNL relative al personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali 2019-2021 – rubricato “**Fondo risorse decentrate: Costituzione**” che testualmente:

- **comma 1 lett. d):** *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;*
- **comma 7:** *Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo;*
- **comma 5:** *Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;*

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente sono regolate dall'articolo 79 del citato CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e risultano suddivise in due categorie: **RISORSE STABILI**, (commi 1 e 1 bis) che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro; -

RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3), che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione del Fondo stesso, con la precisazione che, ai sensi del comma 7, il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023, sicché dal 1° gennaio di tale anno devono ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 CCNL 2016/2018, fatte salve quelle richiamate nel suddetto articolo;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*;

Preso atto altresì che tra le risorse variabili del fondo rientrano le “risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificato dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001” di cui all’art. 67, comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018- richiamato dall’art. 79 comma 2 lettera a) del vigente CCNI (concorsi a premi);

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, e art. 1 comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 6, CCNL 2019/2021, *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

Presa visione dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, il quale dispone testualmente che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”*;

Richiamato l’art. 33, comma 2 del D.L. 30.04.2019, n. 34 (decreto crescita), convertito con modificazioni nella Legge 28.06.2019, n. 58, che prevede l’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del predetto limite ex art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Richiamati il DM 17 marzo 2020 e la circolare interministeriale 13 maggio 2020, attuativi delle disposizioni di cui al suddetto DL 34/2019, dai quali, tra l’altro, si rileva che il limite iniziale 2016 è fatto

salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto “il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell’anno di riferimento, da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del decreto;

Rilevato che a seguito delle cessazioni di personale dipendente intervenute dal 2018 a cui hanno fatto seguito 6 nuove assunzioni nel corso del 2025, di tal che il numero del personale in servizio nel al 1 gennaio 2025 (54 dipendenti esclusi i Dirigenti) risulta inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 (64 dipendenti esclusi i Dirigenti) e che, pertanto, il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce l’unica base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2025;

Preso atto che il fondo risorse decentrate dell’anno 2016 fissato in Euro 1.130.835,13 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamato l’art 79, comma 6 , del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- ✓ incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- ✓ incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell’articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- ✓ art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- ✓ art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- ✓ art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (con decorrenza dal 01.04.2023);
- ✓ risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;

- ✓ dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'Ente camerale di Salerno:

- ✓ lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- ✓ fondo del lavoro straordinario;

Rilevato pertanto che si rende necessario provvedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 secondo le modalità riportate nell'all. A) al presente provvedimento;

Preso atto della quantificazione del fondo risorse decentrate del 17 settembre 2025 con la quale il Dott. Gerardo Martinangelo, responsabile dell'ufficio "Ciclo delle performance" dell'Ente, ha determinato – in via provvisoria - il fondo di cui trattasi per l'importo di Euro 965.885,49 indicando per ciascuna delle voci di parte stabile e variabile richiamate in premessa e relative all'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022 gli importi di competenza;

Dato atto che la succitata determinazione tiene conto delle risorse variabili stanziate nell'ambito del PIAO 2025/2027 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) quantificate in Euro 21.433,86 e dell'art. 79, comma 2, lett. c) pari ad Euro 254.545,45;

Considerato che con riferimento alla parte variabile del fondo risorse decentrate alimentata con fonti finanziarie esterne sulla scorta delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 388298 del 12/11/2018 i relativi importi affluiti devono intendersi comprensivi degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente;

Visto lo stanziamento destinato al finanziamento della retribuzione per lavoro straordinario di Euro 45.153,06 disponibile al conto di budget 321003;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, dott.ssa Emilia De Luca, nonché Capo Servizio AA.GG. e Gestione del Personale in ordine alla sola legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'AREA I e II, dr. Antonio Luciani, in ordine alla legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di costituire, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate 2025, nell'entità di € 965.885,49 quali risorse destinate a remunerare la retribuzione accessoria del personale dei livelli per il 2025, dando, altresì, atto del rispetto del limite del fondo costituito per l'anno 2016 ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, così

come risulta dalla tabella di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Descrizione	Anno 2016	Anno 2025
Fondo risorse decentrate		965.885,49
Incarichi di elevata qualificazione (ex PO)	1.130.835,13	96.600,00
Straordinario	45.153,06	45.153,06
Totale	1.178.988,19	1.107.638,55

di rinviare la definizione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'anno 2025, riferita al Fondo oggetto della presente determinazione, al momento in cui sarà sottoscritta la pre-intesa del CCDI di parte economica per l'anno 2025 in corso di definizione – da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata annualità 2025;

di individuare la copertura finanziaria del succitato fondo risorse decentrate nei conti di budget 321003, 321006, 321007 e 321011 del Preventivo Economico 2025;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del d. lgs. n. 150/2009;

di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;

di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva e di rivedere la composizione del fondo di finanziamento del trattamento economico accessorio per l'anno 2025 con successivo atto, anche tenendo conto della direttiva della Giunta camerale alla parte datoriale in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale, ovvero nel caso intervenissero disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;

di notificare il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i, è esecutivo e viene trasmesso all'albo camerale on line per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(dott.ssa Emilia De Luca)

IL Segretario Generale
(Dott. Raffaele De Sio)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

Integrazioni risorse per l'anno 2025:
(CCNL 16/11/2022 triennio 2019-2021)

art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2024): G.A.	€	1.250,86	sviluppo al netto Ctr 23,80% + Irap 8,50%) lordo coefficiente: 1,3230 quota ctr+irap
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2024): S.G.	€	1.250,86	
art. 67 comma 2, lett. c) del CCNL 21/05/2018 (Ria + adp personale cessato nel 2024): R.G.	€	-	
Incentivi Funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016, come mod. da art. 1. c. 526, legge 205/2017 (non soggette a vincolo art. 23 c. 2, d.lgs. 75/2017)		12.849,58	€ 17.000,00 4.150,42
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale coinvolto nelle attività per concorsi e operazioni a premio (D.P.R. 430/2001)		143,61	€ 190,00 46,39
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per Piano di vigilanza locale (Convenzione preimballaggi - controlli casuali e tachigrafi analogici)		1.889,64	€ 2.500,00 610,36
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per il progetto "excelsior" nuova modalità, con risorse destinate anno 2024		15.721,84	€ 20.800,00 5.078,16
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2023 - rev. 249/2024		654,29	€ 865,63 211,34
Art. 67 comma 3° lett. c) CCNL 21/5/2018: risorse destinate al personale per progetti ufficio statistica: prezzi prodotti acquistati e venduti agricoltori - anno 2024 - rev. 390/2025		817,87	€ 1.082,04 264,17

Economie realizzate su liquidaz. maggiorazioni ex art 69 CCNL 2018 det. ____/____ (provv. spesa ____/____)	€	-
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie straordinari derivanti dallo smart working	€	-
Art. 1, comma 870, L. 178/2020 Economie su erogazione buoni pasto derivanti dallo smart working	€	-
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)	- recupero quota 2024 G.A.	9+1 mese € 962,20
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)	- recupero quota 2024 S.G.	5+1 mese € 557,46
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 - importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c)	- recupero quota 2024 R.G.	€ -
Art. 79 c. 2 lett. d CCNL 16/11/2022 risparmi lavoro straordinario		€ 16.466,52

		anno 2024 al netto recuperi 2023	recupero 2023
Quote delle risorse destinate al trattamento economico accessorio in applicazione dell'art. 43 Legge 449/199:	313003	-	
	313005	6.013,31	210,40 €
	313006	5.542,14 -	4.299,14 €
	313008	15.600,73	3.862,44 €
meno risorse direttamente destinate al personale coinvolto in attività per concorsi e operazioni a premio	313008 -	143,61	
sponsorizzazioni		-	
	€	27.012,57	-€ 226,30

RIDUZIONE DA APPORTARE AL FONDO AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2, D.Lgs 75/2017 per adeguamento al F.do 2016	€	-	€	-	€	6.125,30	€	8.103,77	€	1.978,47	
---	---	---	---	---	---	----------	---	----------	---	----------	--

FONDO PER L'ANNO 2025	risorse certe Stabili e Continuative	Risorse Variabili	Risorse Totali
	€ 633.717,87	€ 332.167,62	€ 965.885,49
fondo disponibile	€ 633.717,87 65,61%	€ 332.167,62 34,39%	€ 965.885,49
disponibilità residua su anno 2016	-€ 4.846,20 -0,74%	€ 200.929,02 37,07%	
risorse variabili adeguate al limite delle risorse del fondo 2016		€ 300.090,79	
risorse variabili non soggette a limite		€ 32.076,83	
Fondo liquidabile			€ 965.885,49